



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano


SEZIONE 3<sup>^</sup> PENALE

Dr.ssa Maria Teresa Guadagnino

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di:






**libero, assente**

Difeso di fiducia dall'Avv.to



**IMPUTATO**

del delitto p. e p. dagli artt. 57, 595 co. 1, 2 e 3, 596 bis c.p., perché, quale direttore responsabile della testata giornalistica  ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo pubblicato in data 19 maggio 2021 e intitolato <<"Vecchione? E' il 'padrino' di Conte". Bomba de Il Reformista sull'ex premier. Ecco perché è stato fatto fuori in fretta e furia da Draghi>>, il controllo necessario ad impedire che venisse offesa la reputazione di , legale rappresentante della Fondazione  in particolare, in tale articolo, nel quale si dava notizia della sostituzione del Prefetto Gennaro Vecchione al vertice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, utilizzando le dichiarazioni tratte dall'articolo pubblicato da Paolo Fusi sul quotidiano online "glistatigenerali.com" e sul proprio blog "Ibiworld.eu", veniva insinuato come la Fondazione, presieduta dal Cardinale Burke, indicato di essere lo storico avversario di Papa Francesco, si avvalesse del Prefetto Vecchione quale Direttore Generale del D.I.S., per avere accesso indebito a informazioni fondamentali.

Commesso in Milano il 19 maggio 2021

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATA IN UDIENZA

Il

Al Visto P.G. tramite SICP II

SENTENZA AL V° DEL P.G.  
TRAMITE SICP IN DATA  
01/10/2024  
SBM

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. I

Il

Estratto a :

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura
- d) Prefettura
- e) Recupero crediti
- f) Dia
- g) Agenzia delle Entrate

Il

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale  
per forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso dal PM, [REDACTED] veniva citato a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, in qualità di direttore del quotidiano online [REDACTED] del delitto di cui agli artt. 57, 595 c.1,2, e 3 e 596 bis c.p., meglio descritto in epigrafe.

All'udienza predibattimentale, verificata la costituzione delle parti e in particolare la costituzione di parte civile della persona offesa [REDACTED] della Fondazione [REDACTED] ONLUS, la Difesa dell'imputato si riportava alla memoria già depositata in data 26.6.2024 e insisteva sulla richiesta di immediata declaratoria di non luogo a procedere per inapplicabilità dell'art. 57 c.p. nei confronti del [REDACTED]

Il Tribunale, sentite le altre parti, all'esito della Camera di Consiglio del 30.9.2024, emetteva la presente sentenza d'improcedibilità ai sensi dell'art. 554 ter c.p.p.

\*\*\*\*

Il presente procedimento penale nei confronti dell'imputato [REDACTED], nella qualità sopra indicata, trae origine da una denuncia-querela sporta in data 28.5.2021 da [REDACTED] legale rappresentante della Fondazione [REDACTED] ONLUS, il quale lamentava l'offesa alla reputazione propria e dell'ente ad opera di un articolo pubblicato sul quotidiano online [REDACTED] in data 19.5.2021, privo di firma e intitolato "*Vecchione? E' il padrino di Conte. Bomba de Il Riformista sull'ex premier*".

A [REDACTED] viene contestato di aver omesso il controllo necessario a impedire la pubblicazione di detto articolo anonimo avente contenuto diffamatorio, ossia il delitto colposo di diffamazione a mezzo stampa previsto dagli artt. 57, 595 c.3 e 596 bis c.p..

L'art. 57 c.p. è una norma di stretta interpretazione poiché, nel prevedere la punizione del direttore che omette di esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario alla commissione di reati col mezzo della stampa, estende la responsabilità per il delitto di diffamazione, che punisce condotte esclusivamente dolose, a ipotesi di natura colposa.

La definizione del concetto di stampa, cui si riferisce la norma penale, si rinviene nell'art. 1 della L. 47/1948, secondo cui "*sono considerate stampa o stampati (...) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*".

A seguito dello sviluppo dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione, la giurisprudenza è stata chiamata a interpretare il concetto di "stampa", con particolare riferimento alle testate giornalistiche online, ai fini della sua applicazione in ambito penale e, sino all'intervento delle SS.UU. con la sentenza n. 31022 del 29.1.2015, la Corte di cassazione si era attestata sulla impossibilità di estendere la previsione dell'art. 57 c.p. al direttore responsabile di un giornale diffuso soltanto per via telematica, atteso che esso non è in alcun modo riconducibile alla nozione di "stampa" o di "stampato", nozione che presuppone una riproduzione tipografica dello scritto, precedente alla sua diffusione in pubblico (cfr. Cass. Sez. V del 16.07.2010, n. 35511; del 28.10.2011 n. 44126 e Sez. III del 13.6.2012 n. 23230).

Le argomentazioni della Suprema Corte erano che i giornali *online* sono sprovvisti del presupposto della riproduzione tipografica previsto dalla legge e che, in tali casi, il requisito della destinazione alla pubblicazione fosse esplicito, non tramite la distribuzione fisica, bensì attraverso la divulgazione



Ancora, a livello primario, la previsione di cui all'art. 1 c.p. sancisce che nessuno può essere punito per fatti che non siano espressamente previsti dalla legge come reato.

Peraltro, sebbene la sentenza delle SS.UU. sopra menzionata, coniando una nuova definizione di "stampa" ai fini dell'estensione delle garanzie costituzionali a tutti i mezzi di informazione professionale, vi abbia ricompreso anche le ipotesi di manifestazione del pensiero attraverso la parola unitamente alle immagini, come il telegiornale, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nell'escludere la responsabilità del direttore responsabile di un telegiornale per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 57 c.p., essendo lo stesso dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica (cfr. Cass., Sez. V, 19.4.2017, n. 27823), giungendo a tale conclusione sulla base del principio di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Dunque, sebbene la definizione di nuovo conio risalente al 2015 avesse esteso il concetto di "stampa" ricomprendendovi anche il telegiornale, al fine di garantire ad esso le garanzie costituzionali di cui all'art. 21 Cost., il principio di stretta legalità in materia penale ha portato la Suprema Corte a escludere l'applicabilità dell'art. 57 c.p. ai direttori di tali mezzi informativi, atteso che non rientrano nel concetto di stampa periodica.

Alla luce di tali considerazioni la giurisprudenza di merito (sent. GIP Trib. Roma del 17.10.2019 n. 1875, ord. GIP Trib. Milano del 14.10.2021, C. App. Milano del 24.11.2022, n. 7696; Trib. Milano del 15.3.2024 n. 3825 prodotte dalla difesa dell'imputato) si sta recentemente esprimendo nel senso che solo il legislatore può legittimamente colmare la lacuna normativa. Peraltro l'interpretazione adottata è non solo *in malam partem* ma perviene a collocare la "responsabilità colposa nel pericoloso alveo della responsabilità oggettiva", atteso che risulta assai difficile esigere dal direttore di un giornale online "la consapevole responsabilità di ogni pubblicazione e, dei relativi aggiornamenti" (così la sentenza della Corte Appello Milano cit.). Difatti, mentre il controllo sul giornale cartaceo è garantito al direttore proprio dalla periodicità, nel caso del periodico on line - caratterizzato da un aggiornamento pressochè continuo, a tutte le ore del giorno e della notte, un controllo simile non potrebbe essere ipotizzato (cfr. ord. GIP Trib. Milano cit.).

Va dunque dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 544 ter c.p.p.

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Milano, 30.09.2024

Il Giudice  
Maria Teresa Guadagnino

DEPOSITATO IN UDIENZA  
Milano, 30/09/2024

PELLIERE ESPERTO  
sa Virginia CATAPANO